

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

r.r. n. 10R/2003 e smi – determinazione dirigenziale n. 4347 del 14/9/2026 di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Viona in Comune di Andrate ad uso agricolo, assentito al Comune di Andrate.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4347 del 14/9/2026

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Comune di Andrate, c.f. n. 84003370016, con sede in 10010 Andrate, Via Parrocchia n. 18, il rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal T. Viona in Comune di Andrate in misura di litri/s massimi 25 e medi 15 ad uso agricolo per irrigare ha 10 di terreni dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, con restituzione nel Rio Lo Riale nello stesso Comune; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare il riconoscimento per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2007, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/9/2026

"(... omissis ...)

Art. 12 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 32 litri/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"